

Il Tribunale di Trieste

Sezione Civile

riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dott. Giovanni Sansone – Presidente rel.

dott. Lucia Fanelli – Giudice

dott. Arturo Picciotto – Giudice

visti gli atti del procedimento ex art. 2409 c.c. promosso dal collegio sindacale della Unione Sportiva Triestina Calcio S.p.A. nei confronti dell'amministratore unico della società;

sentite le parti;

ritenuto che le irregolarità denunciate dal collegio sindacale risultano provate dalla documentazione prodotta;

ritenuto, in vero, che F. T. ha, quale amministratore unico della U.S. Triestina Calcio S.p.A., concluso in data 13.7.2005 con la Immobil Prestige Group S.r.l. – anche della quale era all'epoca amministratore unico – un preliminare di vendita avente ad oggetto un compendio immobiliare adibito a ristorante albergo sito in località Malchina per il prezzo di € 2.950.000,00 oltre IVA;

ritenuto che l'intero prezzo è stato anticipatamente pagato dalla Triestina senza che la stessa sia divenuta ancora proprietaria dell'immobile (l'amministratore ha depositato in vero una bozza di contratto peraltro priva di sottoscrizione) e benchè la promittente venditrice non fosse proprietaria dello stesso e la effettiva proprietaria, la Immobil Prestige Group S.r.l. FVG, altra società della quale il T. era amministratore unico, avesse costituito sull'immobile in esame, prima che la Triestina avesse anticipato il pagamento dell'intero prezzo, un'ipoteca a garanzia di un mutuo di € 1.850.000,00 concesso ed erogato dalla Banca Popolare Friuladria S.p.A. alla Immobil Prestige Group S.r.l. FVG;

ritenuto che con l'operazione negoziale in esame, non pertinente all'oggetto sociale della Triestina Calcio, compiuta in palese conflitto di interesse, nella quale è stato stabilito un prezzo notevolmente superiore a quello di mercato (quel bene, infatti, risulta valutato nell'atto di acquisto della Immobil Prestige Group S.r.l. FVG dalla Al Carso S.n.c. di U. T. per € 1.245.000,00 doc. h) il T. ha abusivamente sottratto alla Triestina rilevante ed essenziale liquidità per travasarla illegittimamente in altra sua società con grave danno patrimoniale per la società calcistica, integrando così l'ipotesi delittuosa preveduta dall'art. 2634 c.c.;

ritenuto che il T. [redacted] risulta aver prelevato in suo favore diversi importi per complessivi € 287.500,00, in udienza giustificati come pagamenti di prestiti effettuati in favore della Triestina, ma che in effetti risultano effettuati da società di cui il T. [redacted] era amministratore unico e in quanto tali divenute creditrici della Triestina;

ritenuto che le irregolarità gestorie accertate sono senza dubbio gravi anche per la rilevanza penale che assumono ed hanno provocato pesanti conseguenze dannose sul patrimonio della società;

ritenuto che l'attuale amministratore Signora J. [redacted] K. [redacted] moglie del T. [redacted] nonostante il collegio sindacale - in carica dal 20.1.2006, mostrando così adeguato senso del proprio ruolo - le abbia tempestivamente denunciato le irregolarità in esame, non ha fornito alcuna spiegazione con riguardo all'iniziativa da assumere per evitare l'aggravamento delle conseguenze dannose di tali irregolarità;

ritenuto che il Tribunale non è vincolato nei propri poteri decisorii da domande di parti essendo ad esso rimessa la scelta degli strumenti idonei a rimuovere gli effetti delle irregolarità gestorie ed a ristabilire la corretta gestione;

ritenuto che in considerazione del tipo, delle modalità, delle finalità, della gravità, delle accertate irregolarità e dell'inerzia totale dell'attuale amministratore unico in presenza di così gravi irregolarità destinate a produrre danni irreparabili l'unico strumento idoneo è quello della revoca dell'amministratore;

ritenuto che nel caso in esame bisogna evitare che la società subisca, per effetto delle gravi irregolarità gestorie accertate, danni irreparabili rappresentati dalla dispersione delle attività indispensabili per il perseguimento dell'oggetto sociale quali i contratti aventi ad oggetto le prestazioni calcistiche dei giocatori;

ritenuto infatti che ove la società continuasse a non disporre della liquidità necessaria per far fronte regolarmente al pagamento degli stipendi dei calciatori, costoro potrebbero provocare lo scioglimento dei relativi contratti con conseguente danno irreparabile per la società;

ritenuto infatti che, dalle dichiarazioni rese in udienza dal ragioniere P. [redacted] e confermate dall'amministratore, risulta che attualmente la Triestina dispone di una liquidità per soli € 20.000,00 a fronte della quale esistono passività esigibili per € 2.636.000,00, di cui € 460.000,00 verso i calciatori, mentre i crediti verso la Lega Calcio non sono allo stato né certi nel loro ammontare né esigibili;

ritenuto, pertanto, che si impone per la salvaguardia del patrimonio sociale, funzionale al mantenimento in vita dell'impresa calcistica a cui hanno interesse non solo i creditori sociali ma tanti altri soggetti "esterni" alla società, quali gli abbonati, gli sportivi in generale, l'intera comunità in cui è insediata ed opera la società, in definitiva tutti quei soggetti che con termine riassuntivo

vengono indicati *stakeholders*, l'erogazione di nuova finanza nella forma del capitale di rischio anche attraverso l'ingresso di nuovi soci;

ritenuto che l'erogazione di nuova finanza s'impone anche per neutralizzare gli effetti delle irregolarità gestorie attraverso l'apporto nelle casse di quella liquidità abusivamente sottratta dal T. per travasarla in altre sue società;

ritenuto che a tal fine si rende necessaria l'assunzione di una delibera assembleare di aumento del capitale sociale, previa eventuale riduzione di quello attuale;

ritenuto che l'attuale maggioranza dei soci non dà affidamento sulla tempestiva adozione di questa iniziativa come può ricavarsi dalla circostanza che un precedente aumento di capitale fino ad € 1.000.000,00 è stato sottoscritto solo per € 510.000,00;

ritenuto che l'art. 92, IV comma, disp.att. c.c., prevede che all'amministratore giudiziario possono essere attribuite per determinati atti anche i poteri dell'assemblea;

ritenuto, pertanto, che si rende necessario attribuire all'amministratore giudiziario i poteri dell'assemblea per operare sul capitale, per consentire l'apporto di conferimenti in denaro in almeno € 1.000.000,00;

ritenuto che appare opportuno limitare la durata dell'amministrazione giudiziaria a mesi tre, il tempo necessario per queste operazioni;

ritenuto che nel caso in esame appare opportuno combinare nella gestione giudiziaria persone aventi competenze professionali diverse, tutte ugualmente "utili" per la gestione dell'impresa;

ritenuto che l'art. 2409 c.c. limitandosi a prevedere che il Tribunale ove disponga la revoca degli amministratori nomini "un amministratore giudiziario" non esclude che l'incarico possa essere affidato ad un organo collegiale il quale provvederà al proprio interno alla nomina del legale rappresentante;

ritenuto che il Signor F. D. (), direttore sportivo della Triestina, il dott. R. L. commercialista, l'Avv. M. C. presentano i requisiti di professionalità per l'espletamento dell'incarico;

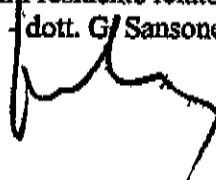
P.Q.M.

1. revoca l'amministratore unico della Unione Sportiva Triestina Calcio S.p.A. J. K.
2. nomina amministratori giudiziari della società per la durata di giorni novanta con i poteri ed i compiti specificati in motivazione l'Avv. M. C., il dott. R. L., il Signor F. D. ();
3. pone a carico della società il compenso degli amministratori giudiziari;

4. manda alla cancelleria di provvedere alla comunicazione del presente decreto alle parti, agli amministratori giudiziari ed all'Ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione;
5. dichiara provvisoriamente esecutivo il presente decreto.

Trieste, 3 marzo 2006

Il Presidente relatore
dott. G. Sansone -

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. Sansone', written over the printed name.